

**COMUNE DI SENISE****Provincia di Potenza****CONTRATTO DI APPALTO**

Scrittura privata (art 18 del D.lgs. 36/2023)

M4C1I1.2 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MEZZA IN SICUREZZA DEI**LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO****GIARDINI – CUP: E75F21000840006 – CIG: A011227DA7**L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **NOVEMBRE**,

nella residenza comunale, a seguito di convocazione ed allo scopo di sottoscrivere

il contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art 18 del D.lgs. 36/2023

tra i signori:

1) Arch. Bernardino FILARDI nato a Maratea (PZ) il 23/05/1969, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Senise, codice fiscale 82001490760, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

2) Sig. ABALSAMO Nicola nato a Senise (PZ) il 18/05/1979, Codice Fiscale BLS NCL 79E18 I610C ed ivi residente alla Via Capitano Sole Fortunato, 109, in qualità Legale Rappresentante della Ditta ABALSAMO COSTRUZIONI SRL con sede in Senise (PZ) alla Via Capitano Sole, 105 PT Cod. Fisc. e P.IVA 01936810769 che agisce quale impresa appaltatrice di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".



ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)
Amministratore unico

P R E M E S S O

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12/09/2023 veniva



approvato il Progetto Esecutivo denominato "M4C1I1.2 - adeguamento

funzionale, messa in sicurezza dei locali cucina e refettorio della scuola

elementare Plesso Giardini – CUP E75F21000840006" così come redatto

dall'Arch. Bernardino Filardi, Responsabile del Settore Tecnico dell'importo

complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 104.859,90 per lavori, Euro

4.570,75 per oneri di sicurezza ed Euro 90.569,35 per Somme a

Disposizione dell'Amministrazione

- che con Determinazione n.263 del 21/09/2023 i lavori di che trattasi venivano

affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, alla Ditta

ABALSAMO COSTRUZIONI SRL con sede in Senise (PZ) alla Via Capitano

Sole,105 PT, Cod. Fisc. e P.IVA 01936810769 per un importo complessivo

Euro 108.382,05 oltre I.V.A., di cui Euro 103.811,30 per lavori ed Euro

4.570,75 per Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza;

Tutto ciò premesso

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.-----

Art. 2 - Oggetto del Contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati

o da questo richiamati.-----

Art. 3 - Ammontare del Contratto

Il corrispettivo dovuto dalla "Stazione Appaltante" all' "Appaltatore" per il pieno e

perfetto adempimento del contratto è fissato in **Euro 108.382,05 (diconsi Euro**



centottomilarecentottantadue/05) di cui:

a) **Euro 103.811,30 (diconsi Euro centotremilaottocentoundici/30** lavori veri e

propri; -----

b) **Euro 4.570,75 (diconsi Euro quattromilacinquecentosettanta/75)** per oneri

per l'attuazione dei piani di sicurezza; -----

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato a misura, per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento

o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione-----

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà

il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte

o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.--

Art. 4. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.-----

Art. 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

Senise, all'indirizzo c.da Mercato – Area P.I.P., presso la sede comunale;-----

2. Ai sensi dell'art. 2.17, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento ogni qual volta il

PALISAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)
Amministratore unico





suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di

Euro 30 000,00;

4. Ai sensi dell'art. 2.20 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Si prende atto che i lavori saranno consegnati con apposito verbale;
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ai sensi dell'art. 2.10 del CSA, è fissato in giorni **200 (duecento)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, così come previsto dall'art. 2.14 del CSA, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei



lavori per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pecuniaria pari all' **0,30 PER**

1000 dell'importo contrattuale -----

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alle modifiche al contratto durante il periodo di efficacia nei casi previsti dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023-----

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva



ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)
Amministratore unico



prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Art. 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per :
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o



all'emissione del certificato di regolare esecuzione-----

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.-----

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.-----

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.-----

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 26 ,-----

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori.

Per la contabilizzazione dei lavori si applica quanto previsto dal C.S.A ;-----

Art. 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. La revisione dei prezzi trova applicazione secondo quanto previsto nell'art.60 del D.Lgs 36/2023.-----

Art. 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse

ABALSAMO COSTRUZIONI SRL (Unipersonale)
Agenzia di Stato Unico



e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento-----

Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore , ai sensi dell'art. 2.17 del C.S.A., è dovuta l'anticipazione stabilita dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 nella misura del 20% dell'importo contrattuale -----

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto) non inferiore a 30.000,00 (euro trentamila/00)---

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.-----

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Regolare Esecuzione -----

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.-----

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.




1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di mesi sei dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decoro tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, così come da offerta formulata in sede di gara;

Art. 15. Risoluzione del contratto.

ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unpersonale)
Amministratore Unico



1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;-----

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;-----

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;--

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;-----

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;-----

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;--

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;-----

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.-----

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.-----

Art. 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Lagonegro e comunque per ogni



eventuale controversia sarà osservata la disciplina prevista nell'articolo 213 del D.lgs.

n. 36/2023.

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22.11.2002, n. 266 è stata accertata la regolarità contributiva mediante richiesta di D.U.R.C. OnLine


Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)
Amministratore unico





responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza.

2. Il piano sostitutivo sicurezza di cui alla lettera b) forma parte integrante del
presente contratto d'appalto dando atto che la documentazione è agli atti di gara
anche se materialmente non vengono allegati:-----

3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Si prende atto che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., essendo l'importo del presente contratto inferiore a 150.000,00 Euro , non va acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011. -----

2. Ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D. Lgs. n. 159/2011 viene acquisita l'autocertificazione dell'appaltatore di cui all'art. 89 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011, e con la quale viene attestato che non risultano sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

4. L'appaltatore dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività anche temporanea ai sensi degli artt. 14 e 16 del



D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20. Cessione e Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del D.

Lgs. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità

previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal

predetto art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto.1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i seguenti documenti:

- l'Offerta economica formulata dall'Impresa;

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza previsti dal presente contratto;

- il cronoprogramma;

Art. 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, si prende atto della

dichiarazione resa dall'Appaltatore di indicazione degli estremi del seguente


ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)
Amministratore unico



conto corrente bancario : IBAN n. IT74 J081 5442 2700 0000 0139131

intestato all'Appaltatore, presso il quale la stazione appaltante provvederà ad

accreditare le somme relative ad ogni certificato di pagamento;

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara **CIG: A011227DA7**, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto **CUP : E75F21000840006**.

5. Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti



idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la
risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante **Polizza n. 1/2499/96/195208378** con decorrenza dalla data del 14/11/2023 rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Senise, stipulata in data 14/11/2023 per una somma garantita pari ad Euro 10.838,21

2. La garanzia è svincolata, in ragione della metà, una volta che siano stati contabilizzati lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseguiti.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.


4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

l'appaltatore ha provveduto a costituire e consegnare alla stazione appaltante Polizza Assicurativa contro i rischi dell'esecuzione dei lavori n. **1/2499/88/195208385**

rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Senise, stipulata in data 14/11/2023 a favore del Comune di Senise per una somma garantita pari ad Euro 500.000

ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)
Amministratore Unico



**Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora vigente, il capitolato generale ed il Decreto legislativo 36/2023.

Art. 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 27. Risoluzione e recesso dal contratto.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 121, 122 del D. Lgs. 36/2023

Art. 28. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12/03/1999, n. 68.

Art. 29. L'Appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, concernente il trattamento dei dati personali.


Art. 30. - Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO (Arch. Bernardino FILARDI)



L'APPALTATORE (Ditta ABALSAMO Costruzioni SRL)

ABALSAMO COSTRUZIONI S.R.L. (unipersonale)

 Alberto Pecoraro